



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC) Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305

e-mail: foic81100c@istruzione.gov.it - foic81100c@pec.istruzione.it - Sito web

www.icsmeldola.edu.it

C.F. 92046600406 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF1BG7

Cir. 21

Meldola, 14/09/2020

A tutto il personale

All'ufficio personale per gli adempimenti di competenza

Alla D.S.G.A (allegato TBT)

Al sito WEB

Al Medico Competente

Oggetto: Indicazioni operative relative ai lavoratori fragili – Circolare Interministeriale del Ministero della Salute e del Min. del Lavoro e politiche sociali 4 settembre 2020 n.13

In base alle indicazioni pervenute con l'invio della circolare interministeriale in oggetto, si sintetizza il percorso relativo ai "lavoratori fragili":

L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 non è stato oggetto di proroga ed ha quindi cessato i suoi effetti dal 1° agosto 2020.

Resta comunque facoltà ai lavoratori di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid- 19.

La sorveglianza sanitaria si attiva quindi su richiesta motivata del singolo lavoratore, tenendo conto che il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto".

Di conseguenza, il requisito dell'età non è da solo un parametro sufficiente per determinare uno stato di fragilità.

La procedura si sviluppa secondo le seguenti fasi:

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornisce al medico competente la documentazione medica relativa alle patologie pregresse diagnosticate;
2. Il dirigente scolastico attiva la sorveglianza sanitaria e fornisce al medico competente una descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, delle misure di prevenzione e protezione adottate;
3. Il medico competente visita il lavoratore ed esprime un giudizio di idoneità fornendo indicazione per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore.

Dal giudizio del medico competente può risultare:

- a. **Idoneità**: il lavoratore continua a svolgere la propria mansione
- b. **Idoneità con prescrizioni**: il medico può indicare l'adozione di ulteriori misure (ad esempio mascherina FFP2, maggiore distanziamento ecc.).
- c. **Inidoneità temporanea** del lavoratore fragile in relazione al contagio: impossibilità a svolgere qualsiasi mansione lavorativa nel contesto dato o relativamente alla funzione svolta. L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Per quanto attiene alla funzione docente, l'inidoneità relativa alla specifica mansione deve fare riferimento al CCNI del 25 giugno 2008 art. 2 c. 4, che prevede la possibilità di richiesta, da parte del personale dichiarato inidoneo, di utilizzazione su altra mansione. Tale mansione non può tuttavia essere intesa come DAD, poiché deve essere una delle funzioni a servizio della scuola già previste (come è noto nella scuola del primo ciclo la DAD non è prevista come attività curricolare). A titolo esemplificativo, possibili utilizzi sono:

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Le anzidette mansioni, con orario di lavoro a 36 settimanali come previsto dall' art. 8 CCNI (utilizzazioni inidonei), saranno assegnate dal Dirigente solo se coerenti con l'organizzazione funzionale all'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica. Le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81

Nel caso di impossibilità di utilizzo e nel caso di inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi mansione, il personale viene posto in malattia d'ufficio, fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente.

Il posto resosi disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.

Per qualsiasi approfondimento si rimanda alla circolare MIUR- Prot. 1585 dell' 11/09/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Benedetta Zaccarelli)